



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

**RELAZIONE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE E LA
PROMOZIONE DELLA DIVERSITÀ DELLE ESPRESSIONI CULTURALI**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Signore e Signori Consiglieri,

ho il piacere di presentare Loro per l'adesione la **Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali**, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005. La Convenzione è entrata in vigore il 18 marzo 2006 ed attualmente ne sono parte 152 Stati membri dell'UNESCO.

Essa si propone di promuovere la consapevolezza del valore della diversità culturale nella sua capacità di veicolare le identità, i valori e il senso delle espressioni della cultura, riaffermando al contempo e a tutti i livelli il legame tra cultura, sviluppo e dialogo. A livello dei singoli Stati, questa Convenzione sottolinea il diritto sovrano di determinare le politiche e le strategie interne di valorizzazione e protezione delle espressioni culturali, così come a livello internazionale si ribadisce la necessità di rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale nei confronti dei Paesi in via di sviluppo.

La Repubblica di San Marino, nell'ambito del terzo ciclo dell'Esame Periodico Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, ha accettato le raccomandazioni formulate dagli stati membri ed osservatori del Consiglio di aderire alla Convenzione, e quindi, prima della consegna del rapporto di San Marino per il prossimo ciclo di monitoraggio dello stesso organo - ovvero entro ottobre 2024 - dovremo attuare la raccomandazione, aderendo alla Convenzione.

Articolato della Convenzione

La Convenzione è composta da un ampio Preambolo, 35 articoli e un allegato.

Scopo della Convenzione, sancito ai sensi dell'articolo 1, è proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, creando le condizioni per permettere alle culture di interagire liberamente, non solo promuovendo il dialogo interculturale, ma anche stimolando l'interculturalità in modo da creare un collegamento tra i popoli e promuovendo il rispetto per la diversità delle espressioni culturali e la presa di coscienza del suo valore. Inoltre, con la Convenzione, le Parti contraenti si impegnano a riaffermare l'importanza della connessione



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

tra cultura e sviluppo per tutti i Paesi, a riconoscere come attività, beni e servizi culturali siano essi stessi portatori d'identità, valore e significato, a riaffermare il diritto sovrano degli Stati di conservare, adottare e applicare le politiche e misure adeguate a questi fini, nonché a consolidare la cooperazione e la solidarietà internazionali.

All'articolo 2 vengono elencati i principi fondamentali: principio del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; principio di sovranità; principio dell'uguale dignità e del rispetto di tutte le culture; principio di solidarietà e di cooperazione internazionali; principio della complementarità degli aspetti economici e culturali dello sviluppo; principio di sviluppo sostenibile; principio di accesso equo; principio di apertura ed equilibrio.

La Convenzione, ai sensi dell'articolo 3, si applica alle politiche e alle misure adottate dalle Parti contraenti nell'ambito della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali.

L'articolo 4 fornisce le definizioni utili allo scopo della Convenzione. Per diversità culturale si rimanda alla "moltitudine di forme mediante cui le culture della società si esprimono". In questo senso, il contenuto culturale riguarda il "senso simbolico, la dimensione artistica e i valori culturali generati dalle identità culturali o che ne rappresentano le espressioni", mentre per espressione culturale si intendono le espressioni che derivano non solo dalla creatività degli individui, ma anche dei gruppi e delle società. Il termine industrie culturali rimanda, invece, alle industrie che producono e distribuiscono beni o servizi culturali, per essi intendendosi quelle attività, beni e servizi che raffigurano o trasmettono espressioni culturali, indipendentemente dal loro valore commerciale. Infine, per politiche e misure culturali si fa riferimento alle politiche e misure riguardanti la cultura su tutti i livelli e per interculturalità si rimanda all'interazione tra culture diverse su un piano di parità e alla produzione di espressioni culturali condivise.

Le Parti contraenti, come stabilito nell'articolo 5, nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite, dei principi del diritto internazionale e degli strumenti universalmente riconosciuti in materia di diritti umani, si impegnano ad adottare le politiche culturali e le misure volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, nonché a consolidare la cooperazione internazionale e ad accertarsi della compatibilità delle politiche adottate con le disposizioni sancite dalla presente Convenzione.

Ai sensi dell'articolo 6 si sancisce il contenuto delle misure che le Parti possono adottare per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio, mentre



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

gli articoli 7 e 8 si occupano, rispettivamente, delle misure destinate a promuovere le espressioni culturali e delle misure volte a proteggere le espressioni culturali.

L'articolo 9 della Convenzione riguarda la disciplina relativa allo scambio d'informazioni tra le Parti contraenti e la trasparenza.

Le Parti contraenti sono chiamate, ai sensi dell'articolo 10, a favorire e diffondere la consapevolezza dell'importanza di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, a collaborare con le Parti contraenti ed organizzazioni internazionali e regionali e a sostenere la creatività e l'elaborazione di programmi di educazione, di formazione e di scambio nel settore delle industrie culturali, avendo cura che le misure siano attuate senza impatti negativi sulle forme di produzione tradizionali.

L'articolo 11 sottolinea il ruolo fondamentale della società civile nel raggiungimento dello scopo della Convenzione, mentre l'articolo 12 evidenzia l'impegno delle Parti contraenti a consolidare la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale.

All'articolo 13 gli Stati sono chiamati ad integrare la cultura nelle loro politiche di sviluppo a tutti i livelli, allo scopo di creare le condizioni per lo sviluppo sostenibile, favorendo così la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. A questo scopo, l'articolo 14 delinea le misure da adottare per sostenere la cooperazione allo sviluppo sostenibile e ridurre la povertà. Le modalità di collaborazione sono poi specificate nell'articolo 15, mentre gli articoli 16 e 17 individuano, rispettivamente, un trattamento preferenziale per i Paesi in via di sviluppo e un impegno di assistenza reciproca tra le Parti contraenti, soprattutto nelle situazioni di grave minaccia contro le espressioni culturali.

L'articolo 18 prevede l'istituzione del "Fondo internazionale per la diversità culturale", costituito dai capitali depositati conformemente al Regolamento finanziario dell'UNESCO. L'utilizzazione delle risorse del Fondo viene deciso dal Comitato intergovernativo, in linea con le indicazioni della Conferenza delle Parti contraenti, e il Comitato intergovernativo può accettare contributi e altre forme di assistenza in relazione a determinati progetti, quando è presente l'approvazione dello stesso su tali progetti. I contributi per il Fondo non possono essere assoggettati ad alcuna condizione incompatibile con gli obiettivi della Convenzione. Gli Stati parte alla Convenzione sono invitati a donare al Fondo almeno l'1% del loro contributo annuale all'UNESCO, che per San Marino equivale a circa 80 €.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Ai sensi dell'articolo 19 le Parti contraenti sono chiamate a scambiare e a diffondere le informazioni e analisi relative alla raccolta dei dati e alle statistiche riguardanti la diversità delle espressioni culturali, insieme alle esperienze per la protezione e la promozione della stessa che risultano più significative. In questo, l'UNESCO facilita la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni, nonché aggiorna una banca dati riguardante la materia.

Gli articoli 20 e 21 trattano la relazione con gli altri strumenti internazionali.

La Convenzione, all'articolo 22, ha istituito la Conferenza delle Parti contraenti, quale organo plenario e supremo, che si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni e si occupa di eleggere i membri del comitato intergovernativo, ricevere ed esaminare i rapporti delle Parti contraenti, approvare le direttive operative elaborate dal Comitato intergovernativo e prendere qualsiasi altra misura che si ritiene necessaria per la promozione degli obbiettivi della Convenzione.

L'articolo 23 istituisce presso l'UNESCO un Comitato intergovernativo per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, composto da 24 membri ed eletto per 4 anni dalla Conferenza delle Parti contraenti. Il Comitato intergovernativo si riunisce una volta all'anno e il presente articolo ne delinea le funzioni.

Gli organi della Convenzione sono assistiti dal Segretariato dell'UNESCO, come sancito dall'articolo 24. Il Segretariato si occupa di preparare la documentazione della Conferenza delle Parti contraenti e del Comitato intergovernativo e del progetto di ordine del giorno delle loro riunioni, contribuendo all'applicazione delle loro decisioni e facendone rapporto.

Infine, dall'articolo 25 all'articolo 35 si delineano le disposizioni finali. La Convenzione entrerà in vigore per San Marino tre mesi dopo il deposito dello strumento di adesione.

La presente Convenzione consta anche di un allegato, relativo alla procedura di conciliazione e suddiviso in 6 articoli.

L'articolo 1 riguarda l'istituzione della Commissione di conciliazione dietro richiesta di una delle Parti contraenti della controversia. La Commissione è composta, salvo diversa decisione delle Parti, di cinque membri e di un presidente selezionato di comune accordo dai membri.

L'articolo 2 prevede che i membri della Commissione siano nominati, di comune accordo, dalle Parti contraenti che hanno gli stessi interessi e prevede la possibilità che le parti li



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

nominino separatamente nel caso in cui gli interessi siano diversi o se ci sia disaccordo sull'averne o meno gli stessi interessi.

Ai sensi dell'articolo 3, il Direttore generale dell'UNESCO procede alla nomina dei membri della Commissione entro due mesi nel caso in cui le Parti non abbiano proceduto alla nomina entro i due mesi dalla data della richiesta di creare una Commissione di conciliazione.

Il Presidente della Commissione di conciliazione deve essere scelto entro due mesi dalla nomina dell'ultimo membro della Commissione, in mancanza provvede alla nomina il Direttore generale entro due mesi (articolo 4).

Le decisioni vengono adottate, a norma dell'articolo 5, con la maggioranza dei voti espressi dai suoi membri. Infine, nel caso di disaccordi inerenti alla competenza della Commissione di Conciliazione, l'articolo 6 prevede che sia la Commissione stessa a decidere nel merito

Conformità con la legislazione sammarinese

In ottemperanza alle direttive della Convenzione, gli Stati Parte sono chiamati ad adottare misure destinate a promuovere e a proteggere le espressioni culturali, prestando particolare attenzione alle condizioni e alle esigenze di donne e di diversi gruppi sociali, e a intervenire per la salvaguardia urgente delle espressioni culturali esposte a un rischio di estinzione.

La Convenzione prevede che gli Stati Parte provvedano a sensibilizzare ed educare il pubblico, anche tramite l'istituzione di programmi di istruzione, e a promuovere la cooperazione internazionale, bilaterale e regionale allo scopo di creare condizioni propizie alla promozione della diversità delle espressioni culturali.

L'art. 9 della Convenzione pone tre obblighi in capo agli Stati Parte:

1. la redazione e l'invio all'UNESCO di un Rapporto quadriennale che contenga informazioni appropriate sulle misure adottate allo scopo di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sia sul proprio territorio che a livello internazionale;
2. la designazione di un punto di contatto incaricato dello scambio d'informazioni in relazione alla Convenzione;
3. la condivisione e lo scambio di informazioni riguardanti la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

La presente Convenzione può essere ascritta alla categoria degli strumenti internazionali pattizi di natura eminentemente programmatica. L'adesione della Repubblica di San Marino alla Convenzione in oggetto comporterebbe l'immissione del nostro Paese in un percorso già avviato di collaborazioni e tutele internazionali, di progetti e iniziative facilitati con altri Stati Parte della Convenzione, l'inserimento in un circuito virtuoso di proficuo interscambio che potrebbe facilitare e promuovere la cultura sammarinese all'interno di questo circuito.

Relativamente ai contributi per il Fondo di cui all'art. 18, vi è da porre in evidenza la volontarietà dei versamenti previsti, per cui una adesione alla Convenzione da parte della Repubblica di San Marino non avrebbe costi obbligatori, se non quelli strettamente legati alle attività di partecipazione di propri funzionari alle riunioni della Conferenza delle Parti contraenti e del Comitato intergovernativo.

L'eventuale attività conseguente di adeguamento normativo, così come quello organizzativo, amministrativo o culturale, dipenderà da quanti e a quali progetti si deciderà di partecipare, dalle raccomandazioni che potrebbero essere indirizzate a San Marino da parte della Conferenza delle Parti, dalle iniziative o attività che si determinerà di approntare e mettere in campo nel settore disciplinato dalla Convenzione in oggetto.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Signore e Signori Consiglieri,

in considerazione dell'impegno assunto nell'ambito del terzo ciclo dell'Esame Periodico Universale, a seguito di alcune raccomandazioni degli Stati membri ed osservatori del Consiglio dei Diritti Umani e dell'importanza che la Convenzione riveste in ambito internazionale, ho l'onore di richieder Loro l'adesione alla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, della quale il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter per l'adesione da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con Delibera n. 4 del 16 maggio 2006 e la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto il 4 marzo 2024.